



ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO IV DELLO STATUTO COMUNALE DI CATANIA

ISTRUZIONI PER L'USO

a cura di Mirko Viola

COSA VUOL DIRE “STATUTO COMUNALE”

- È un atto formale posto in essere dal Consiglio comunale con il quale viene definito l'ordinamento generale del Comune.
- È l'insieme delle regole fondamentali che organizzano la vita politica della città.
- **Definisce il funzionamento degli organi di governo locali, le forme di collaborazione tra il comune e altri enti, l'organizzazione degli uffici, le modalità di partecipazione dei cittadini.**

È LA “COSTITUZIONE” DELLA CITTÀ



QUANDO COME E PERCHÉ NASCE LO STATUTO DEL COMUNE DI CATANIA

- **I PRINCIPI SANCITI DALLA COSTITUZIONE ITALIANA**
- **LA NORMATIVA NAZIONALE**
- **CONCLUSIONI**



QUANDO COME E PERCHÉ NASCE LO STATUTO DEL COMUNE DI CATANIA

○ I PRINCIPI SANCITI DALLA COSTITUZIONE ITALIANA

“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne...”

Art. 48

“Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”.

Art. 50

“E’ indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge quando lo richiedono 500.000 elettori”

Art. 75

QUANDO COME E PERCHÉ NASCE LO STATUTO DEL COMUNE DI CATANIA

- **LA NORMATIVA NAZIONALE**

D.LGS. N. 267/2000 (TESTO UNICO ENTI LOCALI)
emanato 5 anni dopo il nostro Statuto

*“I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo **statuto**.”*

Art. 8, co. 1



QUANDO COME E PERCHÉ NASCE LO STATUTO DEL COMUNE DI CATANIA

○ LA NORMATIVA NAZIONALE

D.LGS. N. 267/2000 (TESTO UNICO ENTI LOCALI)

*“Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione, procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. **Possono essere previsti referendum** anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.”*

Art. 8, co. 3



QUANDO COME E PERCHÉ NASCE LO STATUTO DEL COMUNE DI CATANIA

- **LA NORMATIVA NAZIONALE**

D.LGS. N. 267/2000 (TESTO UNICO ENTI LOCALI)

*“Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e **non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.**”*

Art. 8, co. 4



QUANDO COME E PERCHÉ NASCE LO STATUTO DEL COMUNE DI CATANIA

- **LA NORMATIVA NAZIONALE**

D.LGS. N. 267/2000 (TESTO UNICO ENTI LOCALI)

*“Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli **stranieri regolarmente soggiornanti.**”*

Art. 8, co. 5



QUANDO COME E PERCHÉ NASCE LO STATUTO DEL COMUNE DI CATANIA

- **IL TESTO UNICO ENTI LOCALI & LO STATUTO**

CONCLUSIONE:

La normativa nazionale del 2000 “mutua” e cristallizza quello che già nel 1995 era stato previsto dal nostro Statuto comunale.



LO STATUTO DEL COMUNE DI CATANIA

- **I PRINCIPI**
- **LE FINALITÀ E GLI OBIETTIVI**
- **PICCOLA CURIOSITÀ**
- **I TITOLI**



LO STATUTO DEL COMUNE DI CATANIA

○ I PRINCIPI

“Il Comune di Catania rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale. Opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità fondando la sua azione sul rispetto della persona e sulla solidarietà, nel rispetto delle leggi vigenti.

Tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari.

Informa la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di economicità, di efficacia e di pubblicità, nonchè alla separazione fra responsabilità politica e responsabilità amministrativa.”

Art. 1

LO STATUTO DEL COMUNE DI CATANIA

○ GLI OBIETTIVI E LE FINALITÀ

“Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano. Si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza ed assume quale obiettivo prioritario la lotta al fenomeno mafioso e all'usura. Favorisce la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità ed, a tal fine, sollecita ed assume tutte le iniziative necessarie per impedire la presenza di associazioni mafiose e liberare l'amministrazione da condizionamenti clientari ed affaristici. Si costituisce parte civile in tutti i processi di mafia.”

Artt. 5-6

LO STATUTO DEL COMUNE DI CATANIA

○ GLI OBIETTIVI, LE FINALITÀ E LA PARTECIPAZIONE

“L'autogoverno della comunità è realizzato attraverso l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali ed all'attività politica ed amministrativa.

A tal fine il Comune garantisce l'informazione sull'attività comunale nonché forme di consultazione referendaria e riconosce nelle circoscrizioni gli organismi di decentramento e di partecipazione popolare (**VEDI TITOLO III**).

Il Comune valorizza le forme associative e di volontariato dei cittadini; a tal fine garantisce, a partire dal presente statuto, forme di partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita dell'ente.

Il Comune garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola od associativa, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo dell'attività dell'amministrazione locale.” (**VEDI TITOLO IV**)

Artt. 5-6



LO STATUTO DEL COMUNE DI CATANIA

○ PICCOLA CURIOSITÀ (E UN PO' DI POLEMICA)

“Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all’uso del tempo ed individua nell’organizzazione razionale dei tempi della città un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva. Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni dei cittadini ed alla vocazione territoriale e commerciale del tessuto urbano.”

Art. 6



LO STATUTO DEL COMUNE DI CATANIA

○ I TITOLI

- **TITOLO I. “PRINCIPI”**
- **TITOLO II. “DELL’ORDINAMENTO”**
- **TITOLO III. “DECENTRAMENTO”**
- **TITOLO IV. “ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE”**
- **TITOLO V. “DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE”**
- **TITOLO VI. “DEI SERVIZI”**
- **TITOLO VII. “FINANZA E CONTABILITÀ”**
- **TITOLO VIII. “DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE”**



- TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- PRINCIPI GENERALI (ART. 40 ST. / ART. 1 REG.)**
- IL REGOLAMENTO ATTUATIVO E LA SUA
TRAVAGLIATA GESTAZIONE**



- TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

○ I PRINCIPI GENERALI

“La partecipazione dei cittadini all’amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all’esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti ed i cittadini.

Attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, vengono garantite ai cittadini singoli o associati le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione ed elaborazione delle decisioni che detti organi dovranno assumere sui temi di interesse generale.”

Art. 40 Statuto

- TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

○ I PRINCIPI GENERALI

“Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dal Testo Unico degli Enti Locali e dal Titolo IV dello Statuto (artt. 40-52) intesi a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.”

Art. 1 Regolamento



- TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE


○ LA TRAVAGLIATA GESTAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO

1. 1995 . Approvazione Statuto Comunale
2. 2006 . Incontro con il Difensore Civico
3. 2007 . Nascita del Comitato Noi Decidiamo
4. 2007-2008 . Campagna Raccolta Firme
5. 2009 . Deposito Petizione e Regolamento in Comune
6. 2009-2010 . Attivazione Procedura Disamina
7. 2010 . Approvazione definitiva del Consiglio Comunale

15 ANNI PER APPROVARE UN REGOLAMENTO ATTUATIVO



ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE “ISTRUZIONI PER L’USO”

- **TITOLARITÀ DEI DIRITTI (ART. 7 ST. / ART. 3 REG.)**
 - **ALBO DELLE ASSOCIAZIONI (ART. 41 ST.)**
 - **DIRITTO DI UDIENZA (ART. 42 ST.)**
 - **DIRITTO DI ISTANZA (ART. 43 ST.)**
 - **DIRITTO DI PETIZIONE (ART. 44 ST.)**
 - **ATTI DI INIZIATIVA POPOLARE (ART. 45 ST.)**
 - **CONSULTAZIONE POPOLARE (ART. 46 ST.)**
 - **DIRITTO DI REFERENDUM (ARTT. 47 E SS. ST.)**
- 

TITOLARITÀ DEI DIRITTI

“Sono titolari individuali dei diritti riconosciuti d’iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, statuto e regolamento, tutti i cittadini e gli stranieri anche non residenti, in regola con la legislazione vigente.”

Art. 7 Statuto

“I soggetti titolari dei diritti, ove non siano residenti, dichiarano in calce all'istanza, petizione o proposta, di esercitare la propria attività di lavoro, di studio o di utente del servizio, nel Comune di Catania indicando: l'impresa o l'ente presso cui prestano attività lavorativa, o, in caso di lavoro autonomo, la società o la ditta di cui sono titolari; l'istituto scolastico o di formazione professionale in cui sono iscritti; il servizio o i servizi di cui sono utenti. Qualora l'esercizio dei diritti sia esercitato dai cittadini dell'Unione Europea o da stranieri regolarmente soggiornanti, gli stessi debbono dichiarare il loro stato.”

Art. 3 Regolamento



ALBO DELLE ASSOCIAZIONI (ART. 41 ST.)

“Il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali soggetto a verifica ed aggiornamento annuale.

L'iscrizione all'albo, deciso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente all'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente.

L'istanza di iscrizione può essere presentato soltanto dalle associazioni costituitesi da almeno un anno e che operano nell'ambito del territorio comunale.

Il Comune prevede apposite convenzioni con le associazioni al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.

Provvede a pubblicare una “Guida all'associazionismo” sulla base dei dati forniti dalle associazioni.”



DIRITTO DI UDIENZA (ART. 42 ST.)

“I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici interessati rientranti nelle competenze del Comune.”

PRESSO IL SINDACO O SUO DELEGATO, GLI ASSESSORI E I DIRIGENTI:

Sindaco o suo delegato, Assessori e Dirigenti sono tenuti a fissare e a rendere pubblici i giorni e gli orari riservati al ricevimento del pubblico, rispettando l'ordine cronologico delle richieste di udienza, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione delle stesse.

(ART. 4 PRIMA PARTE REG.)



DIRITTO DI UDIENZA (ART. 42 ST.)

“I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici interessati rientranti nelle competenze del Comune.”

PRESSO LE COMMISSIONI CONSILIARI:

Per questioni di particolare rilevanza e di competenza del Consiglio comunale, associazioni/comitati/altri organismi di aggregazione sociale possono chiedere l'audizione alle Commissioni consiliari.

La richiesta va indirizzata al Presidente della Commissione competente o al Presidente del Consiglio se la questione rientra nella competenza di più commissioni.

La richiesta va inviata per il tramite dell'Ufficio Segreteria del Consiglio [Tel. **095.742.3301/3353** . Fax. **095.742.3351**].

I destinatari della richiesta devono disporre l'audizione entro 30 giorni, inviando ai richiedenti invito riportante giorno, ora e sede della stessa.

L'eventuale diniego della richiesta va comunicato e motivato entro il medesimo termine di 30 giorni. **(ART. 4 SECONDA PARTE REG.)**

DIRITTO DI ISTANZA (ART. 43 ST.)

“I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze per chiedere un intervento dell’amministrazione o per conoscere le ragioni dell’adozione di un provvedimento avente per oggetto questioni di interesse generale o collettivo.”

SCRIVERE E PRESENTARE L’ISTANZA:

L’istanza può essere presentata in carta libera; deve essere sottoscritta dai presentatori; deve indicare con chiarezza la persona o le persone (con i relativi recapiti) cui devono essere date le risposte.

Quando l’istanza viene presentata da un’associazione, i presentatori devono indicare la carica ricoperta all’interno di questa, la precisa denominazione e la sede della medesima.

L’istanza deve indicare gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati.

L’istanza va presentata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune [Tel. 095.742.3230-3231. Seconda stanza a sinistra entrando a Palazzo degli Elefanti]

(ART. 5 PRIMA PARTE REG.)

DIRITTO DI ISTANZA (ART. 43 ST.)

“I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze per chiedere un intervento dell’amministrazione o per conoscere le ragioni dell’adozione di un provvedimento avente per oggetto questioni di interesse generale o collettivo.”

ESAME E RISPOSTA ALL’ISTANZA:

Entro 30 giorni il Sindaco o persona delegata risponde ai presentatori dell’istanza.

Qualora la natura della risposta lo consenta, la risposta può essere data informalmente tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguirà comunicazione scritta.

Il termine di 30 giorni per la risposta può essere prorogato fino ad altri 30 giorni, dandone comunicazione scritta all’interessato ed indicando i motivi del ritardo.

I predetti termini non si applicano qualora dalle istanze consegua obbligatoriamente un procedimento amministrativo di competenza del Comune; in questo caso i termini sono quelli previsti dal regolamento sul procedimento amministrativo. **(ART. 5 SECONDA PARTE REG.)**

DIRITTO DI PETIZIONE (ART. 44 ST.)

“Almeno tre associazioni iscritte all’albo comunale o cinquecento cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitarne l’intervento in questioni d’interesse generale.”

PRESENTAZIONE DELLA PETIZIONE:

La petizione può essere presentata, anche in carta libera, se sottoscritta da almeno 500 persone o 3 associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni.

La petizione deve contenere l’indirizzo dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona o le persone (con i relativi recapiti) cui deve essere data la risposta.

La petizione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e presentata all’Ufficio Protocollo Generale.

(ART. 6 PRIMA PARTE REG.)



DIRITTO DI PETIZIONE (ART. 44 ST.)

“Almeno tre associazioni iscritte all’albo comunale o cinquecento cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitarne l’intervento in questioni d’interesse generale.”

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DECISIONI:

Entro 90 giorni il Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo, convoca l’Assemblea per esaminare la petizione.

Il primo firmatario è invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della petizione, intervenendo nella previa riunione della Commissione consiliare competente.

Qualora la Commissione consiliare ne valuti l’opportunità, il primo firmatario è invitato ad illustrare la petizione in sede di adunanza consiliare.

Il Consiglio comunale adotta la decisione sull’oggetto della petizione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 15 giorni dall’adozione e comunque non oltre i 110 giorni dalla data di presentazione della petizione al Protocollo Generale.

(ART. 6 SECONDA PARTE REG.)

PROPOSTA DI ATTO DI INIZIATIVA POPOLARE (ART. 45 ST.)

“1000 cittadini, 5 associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni, 2 consigli di circoscrizione, 1/3 dei consiglieri comunali hanno il diritto di proporre uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa.”

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA:

Per essere presentata, la proposta deve risultare sottoscritta da almeno 1000 persone, 5 associazioni iscritte all’Albo, 2 consigli di circoscrizione, 1/3 dei consiglieri comunali, indicando le generalità, l’indirizzo e la firma di ciascun sottoscrittore.

La raccolta delle firme deve avvenire su fogli preventivamente vidimati dal Segretario Generale, recanti in calce il testo della proposta o almeno l’oggetto della stessa, su impulso del Comitato promotore, entro 120 giorni dal ricevimento degli stessi.

La proposta di atto deve contenere uno schema di deliberazione redatto per punti e una valutazione presunta della spesa comportante.

La proposta va indirizzata al Sindaco e presentata presso l’Ufficio Protocollo Generale.

(ART. 7 PRIMA PARTE REG.)

PROPOSTA DI ATTO DI INIZIATIVA POPOLARE (ART. 45 ST.)

“1000 cittadini, 5 associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni, 2 consigli di circoscrizione, 1/3 dei consiglieri comunali hanno il diritto di proporre uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa.”

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DECISIONI:

La proposta validamente presentata (debitamente istruita e completa dei pareri tecnici e di regolarità contabile) deve essere iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

I primi tre firmatari della proposta sono invitati a illustrare la stessa nel corso della previa seduta della Commissione consiliare competente. Qualora la Commissione consiliare ne valuti l’opportunità, i primi tre firmatari sono invitati ad illustrare la proposta in sede di adunanza consiliare.

La comunicazione ai proponenti circa le decisioni assunte in merito deve avvenire entro 15 giorni dall’esame in Consiglio comunale e comunque non oltre i 110 giorni dalla data di presentazione della proposta al Protocollo Generale.

(ART. 7 SECONDA PARTE REG.)

PROPOSTA DI ATTO DI INIZIATIVA POPOLARE (ART. 45 ST.)

“1000 cittadini, 5 associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni, 2 consigli di circoscrizione, 1/3 dei consiglieri comunali hanno il diritto di proporre uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa.”

MATERIE ESCLUSE:

La proposta di atto può riguardare tutte le materie di competenza del Consiglio comunale salvo:

- Elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze nonché la disciplina giuridica del personale;
- Atti regolamentari interni e provvedimenti relativi all’applicazione di tributi e delibere di bilancio.

(ART. 7 TERZA PARTE REG.)



MODALITÀ DI COMUNICAZIONE (ART.8 REG)

Le comunicazioni ai soggetti presentatori delle istanze, petizioni e proposte sono effettuate, nei termini indicati, a cura:

- della SEGRETERIA GENERALE, per quanto riguarda gli atti rivolti al Sindaco e alla Giunta
- della SEGRETERIA DEL CONSIGLIO, per quanto attiene agli atti di competenza del Consiglio comunale
- dei DIRIGENTI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI, per le materie di proprie competenza o di competenza dell'Assessorato.

Le decisioni assunte in materia di istanze, petizioni e proposte sono rese pubbliche con pubblicazione all'Albo Pretorio [Tel. 095.7423203] e sulla rete civica [www.comune.catania.it].



CONSULTAZIONE POPOLARE (ART. 46 ST.)

“Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie d’interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell’oggetto della consultazione.

La consultazione può avvenire anche attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici, o telematici e sondaggi d’opinione. La consultazione può essere promossa da un terzo dei componenti il consiglio comunale o da almeno tre consigli di circoscrizione con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Il consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai primi due commi del presente articolo, in apposita e pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione.

Quando ricorrono particolari ragioni d’urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l’oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.”



DIRITTO DI REFERENDUM (ART. 47&ss.)

- **PRINCIPI GENERALI**
- **TIPOLOGIE DI REFERENDUM**
- **SOGGETTI PROPONENTI**
- **MATERIE ESCLUSE**
- **IL PROCEDIMENTO**



REFERENDUM / PRINCIPI GENERALI


“Il Comune, nelle materie di sua esclusiva competenza, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla propria attività, ammette ed indice referendum abrogativi, consultivi e propositivi in ordine a questioni d’interesse generale.

La partecipazione ai referendum consultivi, abrogativi o propositivi è estesa a tutti i cittadini e stranieri maggiorenni residenti nel territorio comunale.

Il quesito oggetto del referendum da sottoporre all’elettore deve essere formulato in maniera chiara ed univoca.

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stato raggiunto il cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi.

Il risultato dei referendum, discusso entro trenta giorni dalla sua ufficiale comunicazione al consiglio comunale, vincola l’amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.”



REFERENDUM / TIPOLOGIE

○ REFERENDUM CONSULTIVI

Il referendum consultivo ha ad oggetto una consultazione popolare diretta ad orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità.

○ REFERENDUM PROPOSITIVI

Il referendum propositivo ha ad oggetto una motivata proposta di competenza del consiglio comunale, della giunta o del Sindaco.

○ REFERENDUM ABROGATIVI

Il referendum abrogativo ha ad oggetto la richiesta di abrogazione totale o parziale di atti di competenza degli organi del Comune (ergo: Sindaco, Giunta, Consiglio).



REFERENDUM / SOGGETTI PROPONENTI


Sia il referendum consultivo, sia il referendum propositivo, sia il referendum abrogativo possono essere proposti:

- 1. dal tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del consiglio comunale,**
con sottoscrizioni raccolte entro 120 giorni dalla data di validazione dei fogli;
- 2. da tre Consigli di circoscrizione,**
con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- 3. dal Consiglio comunale,**
con deliberazione approvata a maggioranza semplice dei propri componenti.



REFERENDUM / MATERIE ESCLUSE

I referendum, in quanto strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa, possono riguardare tutte le materie di esclusiva competenza locale, salvo:

- 1. i provvedimenti nelle materie relative ad elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica del personale;**
 - 2. i provvedimenti relativi a tributi ed espropriazioni per pubblica utilità;**
 - 3. i regolamenti interni;**
 - 4. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;**
 - 5. gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;**
 - 6. gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;**
 - 7. i quesiti che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nel precedente triennio;**
 - 8. ogni altro atto o provvedimento sottratto alla disponibilità per legge o per sua natura.**
- 

REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM

I cittadini che intendono promuovere un referendum devono preparare una istanza scritta al Sindaco.

L'istanza deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre a referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti.

L'istanza deve contenere altresì l'indicazione del rappresentante degli elettori promotori del referendum.

Le stesse regole valgono anche nel caso proponenti siano i consiglieri comunali o di circoscrizione.



REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ RACCOLTA DELLE FIRME

I promotori preparano dei fogli di carta libera stampandovi il testo della proposta di referendum formulata nella istanza diretta al Sindaco.

I fogli vengono poi vidimati dal Segretario Comunale (o suo delegato) apponendo su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma, restituendoli senza ritardo ai promotori.

Dopo la vidimazione dei fogli, i proponenti possono procedere alla raccolta delle firme ed hanno 120 giorni di tempo.

L'elettore appone la propria firma scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.



REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Le firme così raccolte devono essere autenticate dai soggetti stabiliti dalla legge per il Referendum nazionale.

Al riguardo la Legge n. 352/1970 stabilisce che tutti i Pubblici Ufficiali sono tenuti per legge a ricevere i moduli e a predisporre la raccolta e l'autenticazione delle firme presso i loro uffici: tra questi rientra anche il Segretario Comunale o un impiegato comunale da lui delegato.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in questo caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

L'amministrazione comunale adotta le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità degli autenticatori, secondo orari e turni determinati.

Al momento della consegna dei moduli è consigliabile farsi rilasciare una dettagliata ricevuta per poter dimostrare che i certificati sono stati richiesti in tempo utile e per dare eventualmente prova che, se mancano i certificati, ciò non è da addebitarsi ai promotori.

REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Entro 120 giorni dalla vidimazione dei fogli, l'istanza al Sindaco contenente la proposta di referendum, accompagnata dai fogli (vidimati) recanti le firme (autentiche) deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo Generale ed indirizzata alla Segreteria Generale.

Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario comunale o di suo delegato (probabilmente lo stesso Ufficio Protocollo).



REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ ESAME DI VALIDITÀ DELLE FIRME

La verifica circa la validità delle firme raccolte viene svolta congiuntamente dall'Ufficio Anagrafe e dall'Ufficio Elettorale [Via Transito, 74 / Via Castello Ursino – Tel. 095.742.4393-4394]

La validità delle firme è condizionata al rispetto di tutte le indicazioni prima descritte (ARTT. 14-15 REG.).



REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ ESAME DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

Entro 10 giorni dalla data di presentazione della proposta di referendum, il Segretario Generale deve convocare la **Commissione Speciale** che ha il compito di giudicare l'ammissibilità o meno del quesito referendario proposto.

Nel corso della procedura di disamina, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, possono essere promosse delle audizioni con i promotori del referendum o su richiesta di quest'ultimi o su iniziativa della stessa Commissione.

La Commissione si pronuncia, a maggioranza assoluta dei voti e con adeguata motivazione sull'ammissibilità delle proposte di Referendum (*vedi le "materie escluse" e formalità*), sulla conferma o decadenza del Referendum (in caso di approvazione o deliberazione di atto conforme), sulla sospensione del Referendum (in caso di elezioni). In caso di rigetto della istanza di referendum, la motivazione deve contenere anche i riferimenti normativi che ostano all'accoglimento.

La commissione Speciale è formata da un rappresentante per ogni gruppo consiliare, da un rappresentante dell'Amministrazione, dal Segretario Generale o suo vice.

REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ INDIZIONE DEL REFERENDUM

Se giudicato ammissibile dalla Commissione, il Sindaco indice il Referendum fissando la data per la consultazione, dandone pubblicità nell'Albo Pretorio e in appositi manifesti almeno 30 giorni prima (vedi infra). La consultazione referendaria avviene annualmente e ciascuna non può riguardare più di 6 quesiti.

Non può essere effettuato il Referendum:

1. Quando entro 30 giorni prima della data prevista per la consultazione, intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum (*ipotesi di decadenza del Referendum sulla quale si esprime la Comm. Speciale*).
2. Tra il 15 giugno ed il 30 settembre.
3. Nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni europee, politiche, amministrative o per i Referendum nazionali o regionali (*se la data per il Ref. viene fissata in questo periodo vi è la sospensione dello stesso*).
4. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale, nel periodo compreso tra la pubblicazione di indizione di nuove elezioni e i quattro mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio (*se la data per il Ref. viene fissata in questo periodo vi è la sospensione dello stesso e l'indicazione di una nuova data*).

REFERENDUM / AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria:

- 1. Tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del Referendum;**
- 2. gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.**



REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE – REGOLE GENERALI

La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Agli aventi diritto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio referendario in cui possono esercitare il diritto di voto.

Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.

Il voto viene espresso attraverso una scheda riportante integralmente il quesito referendario.

Nel caso di votazione su più quesiti, le relative schede devono essere di colore diverso.

Le operazioni di voto si svolgono di norma la domenica e nell'arco delle 12 ore consecutive di apertura dei seggi.

Modalità diverse potranno essere stabilite dal Sindaco nell'atto di indizione.

REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE – UFFICIO PER IL REFERENDUM

Entro 10 giorni dalla data di indizione del referendum, il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio Comunale per il Referendum nelle persone del Segretario Comunale o suo delegato, del Responsabile dei Servizi Demografici, del Responsabile dell'Unità Operativa Elettorale.

Alle riunioni di tale Ufficio ha diritto di assistere, con la possibilità di formulare osservazioni e proposte, un rappresentante per ogni proposta referendaria designato dal comitato promotore.

Questo Ufficio ha il compito di provvedere al coordinamento ed all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Ciascun seggio referendario è composto dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori, tutti nominati dal Sindaco, più un rappresentante designato dal comitato promotore del referendum.

REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale (in tre copie) sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni medesime.

Il verbale (in triplice copia) viene trasmesso all'Ufficio Comunale per il Referendum.

A sua volta questo trasmetterà due delle tre copie rispettivamente al Sindaco e al Segretario Generale.



REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi referendari, l'Ufficio Comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.

L'Ufficio trasmette poi al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio (presentati prima della proclamazione dei risultati all'Ufficio medesimo o al Presidente del seggio).

Il Sindaco giudica sulla fondatezza dei reclami avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo della Commissione Speciale e proclama il risultato della consultazione.

Avverso la proclamazione del risultato, il Comitato promotore può presentare entro 7 giorni motivata istanza di revisione alla Commissione Speciale, la quale si pronuncia entro 15 giorni.

Trascorso tale termine, il Sindaco si pronuncia in via definitiva sul risultato del Referendum.

REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ EFFETTI DEL REFERENDUM

Il Referendum risulta approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è stato raggiunto il 50%+1 dei voti validamente espressi.

Trascorsi 30 giorni (entro i quali deve essere ufficialmente comunicato al Consiglio comunale), il risultato del Referendum vincola l'Amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.

Qualora il risultato riguardi l'abrogazione totale o parziale di un atto o di un provvedimento, gli effetti abrogativi sono ex tunc, decorrono cioè dall'atto di proclamazione del risultato.



REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA

Ferma restando la pubblicazione nell'Albo Pretorio, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, la Giunta Comunale stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto.

Hanno diritto di accedere a tali spazi il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale.

Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione, il Sindaco comunica a tali soggetti gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

La propaganda relativa al referendum è consentita nei 30 giorni che precedono la data fissata per la consultazione.
Per l'affissione di manifesti non è dovuto alcun diritto se la stessa viene effettuata a cura dei diretti interessati, cioè non ad opera del servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA - DIVIETO

“Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.”

ART. 9, LEGGE N. 212/1956
COME MODIFICATA DALLA L. N. 130/1975



REFERENDUM / PROCEDIMENTO

○ SPESE

Lo svolgimento del Referendum non può essere impedito da esigenze di bilancio.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali fanno carico al Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum in dipendenza del presente regolamento si provvede con stanziamenti espressamente previsti in appositi capitoli di bilancio, ovvero ricorrendo al fondo di riserva.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Mirko Viola

Mail. violmirko@gmail.com

Skype. *mirko_viola*